

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di trentotto sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina militare. Anno 2023.

(GU n.3 del 13-1-2023)

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 625 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare, concernente «Specificita' e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali»;

Visto l'art. 577 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, concernente «Modalita' di svolgimento dei concorsi»;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;

Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014, con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per

delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;

Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanità militare, recante «Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Legge di bilancio 2022)»;

Vista la lettera n. M_INF CGCCP 0069043 del 19 maggio 2022 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, concernente i reclutamenti autorizzati per l'anno 2023, come successivamente modificata e integrata con la lettera n. M_INF CGCCP 0145468 del 2 novembre 2022;

Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0237999 del 7 giugno 2022, così come integrata dalla lettera n. M_D AD2D0C9 RG22 0093015 del 6 ottobre 2022, dello Stato Maggiore della difesa, concernente il piano dei reclutamenti per l'anno 2023;

Vista la lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0320965 del 12 settembre 2022 dello Stato Maggiore Difesa, che dispone, tra l'altro, il reclutamento per la Marina militare di ulteriori ventuno ufficiali a nomina diretta, rispetto a quelli già autorizzati con la citata lettera n. M_D A0D32CC REG2022 0237999 del 7 giugno 2022 dello Stato Maggiore della difesa, per l'esigenza di alimentazione delle unità organizzative interforze di recente costituite nei domini cyber e spazio e, in particolare, undici posti per il settore cyber e dieci posti per il settore spazio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 2021, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore Nicola CARLONE a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto con contestuale conferimento del grado di ammiraglio ispettore capo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 2021 -registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021, foglio n. 3226- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i sottototati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare:

a) concorso per la nomina di sei sottotenenti di vascello del Corpo del genio della Marina, così suddivisi:

- 1) uno per la specialità genio navale sommergibilista;
- 2) uno per la specialità armi navali sommergibilista;
- 3) uno per la specialità armi navali - Tecnici di aeromobili (TC/AER) per laureati in ingegneria aerospaziale, aeronautica e astronautica (LM-20);
- 4) uno per la specialità armi navali - Tecnici di aeromobili (TC/AER) per laureati in ingegneria elettronica (LM-29);
- 5) due per la specialità infrastrutture;

b) concorso per la nomina di ventuno sottotenenti di vascello del Corpo del genio della Marina per specialità armi navali, da impiegare nei domini cyber e spazio della Difesa, così ripartiti in base al possesso dei seguenti titoli di studio:

- 1) tre per laurea magistrale/specialistica in ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20);
- 2) quattro per laurea magistrale/specialistica in ingegneria elettronica (LM-29);
- 3) cinque per laurea magistrale/specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
- 4) sei per laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti lauree: ingegneria informatica (LM32), informatica (LM-18), sicurezza informatica (LM-66);
- 5) due per laurea magistrale/specialistica in fisica (LM-17);
- 6) uno per laurea magistrale/specialistica in matematica (LM-40);

c) concorso per la nomina di tre ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo - medici, così suddivisi:

1) due tenenti di vascello, specialisti in malattie dell'apparato respiratorio, chirurgia generale, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, dermatologia e venereologia, ginecologia e ostetricia, igiene e medicina preventiva, medicina interna, medicina del lavoro, neurologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria, psichiatria, radiodiagnostica, traumatologia e ortopedia, urologia, chirurgia maxillo-facciale, medicina d'emergenza-urgenza, anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore, malattie apparato cardiovascolare, medicina legale e delle assicurazioni, medicina dello sport e dell'esercizio fisico;

2) uno sottotenente di vascello, medico generico;

d) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello del Corpo di commissariato militare marittimo;

e) concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello del Corpo delle Capitanerie di porto, così suddivisi:

1) due per laureati nelle seguenti classi di laurea: architettura e ingegneria edile - architettura, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria della sicurezza, ingegneria per l'ambiente e il territorio, pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale;

2) tre per laureati nelle seguenti classi di laurea: ingegneria informatica, ingegneria elettronica, informatica, sicurezza informatica, ingegneria delle telecomunicazioni.

2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano prestato per almeno diciotto mesi servizio

senza demerito nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

a) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 1), un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 2), un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 3), un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 4 e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 5);

b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera c), numero 1) e un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera c), numero 2);

c) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera d);

d) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera e), numero 1) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera e), numero 2).

Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Nel caso di piu' candidati idonei, il posto verra' assegnato prioritariamente seguendo l'ordine dell'elenco dei posti a concorso di cui al precedente comma 1.

3. I candidati idonei, risultati vincitori per la selezione di cui al comma 1, lettera b) saranno inizialmente impiegati per esigenze dell'A.D. in ambito interforze nei settori cyber e spazio.

Ai medesimi sara' consentito, durante il corso tecnico applicativo, di esprimere la propria preferenza rispetto all'impiego nel settore cyber o nel settore spazio.

4. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d) per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o agli altri tre rimanenti concorsi secondo la relativa graduatoria di merito. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettera e) numeri 1) e 2), per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento all'altro concorso secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il posto non ricoperto sia un posto riservato, esso sara' a sua volta destinato prioritariamente ai concorrenti riservatari, sempreche' nella graduatoria del concorso oggetto della devoluzione vi siano concorrenti riservatari idonei e sia rispettato il limite dell'80% previsto dal gia' citato art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di

auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.

7. La predetta Direzione generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel portale dei concorsi online del Ministero della difesa definendone le modalità e avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare, a uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, i candidati che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1:

a) non abbiano superato il giorno di compimento del:

1) 40° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica militare che abbiano completato un anno di servizio in tale posizione o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

2) 34° anno di età, se ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

3) se non appartenenti alle predette categorie:

38° anno di età per i 2 (due) posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1);

35° anno di età per i restanti posti a concorso;

b) siano cittadini italiani;

c) godano dei diritti civili e politici;

d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;

e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;

f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

g) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale;

- h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- i) abbiano tenuto condotta incensurabile;
- j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
- k) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 - 1) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 1): LM-28 (classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica), LM-33 (classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica), LM-34 (classe delle lauree magistrali in ingegneria navale);
 - 2) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 2): LM-32 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica), LM-18 (classe delle lauree magistrali in informatica), LM-66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica), LM-40 (classe delle lauree magistrali in matematica), LM-17 (classe delle lauree magistrali in fisica), LM-29 (classe delle lauree in ingegneria elettronica), LM-27 (classe delle lauree magistrali in telecomunicazioni);
 - 3) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), specialità armi navali TC/AER: LM-20 (classe delle lauree in ingegneria aerospaziale e astronautica);
 - 4) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 4), specialità armi navali TC/AER: LM-29 (classe delle lauree in ingegneria elettronica);
 - 5) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numero 5): LM-4 (classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (classe delle lauree magistrali in ingegneria civile), LM-24 (classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza), LM-35 (classe delle lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio) e LM-48 (classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle seguenti professioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001:
 - architetto;
 - pianificatore territoriale;
 - ingegnere civile e ambientale;
 - 6) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1): laurea magistrale/specialistica in ingegneria aerospaziale e astronautica (LM-20);
 - 7) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2): laurea magistrale/specialistica in ingegneria elettronica (LM-29);
 - 8) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 3): laurea magistrale/specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27);
 - 9) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 4): laurea magistrale/specialistica in una delle seguenti lauree: ingegneria informatica (LM-32), informatica (LM-18), sicurezza informatica (LM-66);
 - 10) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 5): laurea magistrale/specialistica in fisica (LM-17);
 - 11) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 6): laurea magistrale/specialistica in matematica (LM-40);
 - 12) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1): LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in

possesso di una delle seguenti specializzazioni: malattie dell'apparato respiratorio, chirurgia generale, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, dermatologia e venereologia, ginecologia e ostetricia, igiene e medicina preventiva, medicina interna, medicina del lavoro, neurologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria, psichiatria, radiodiagnostica, traumatologia e ortopedia, urologia, chirurgia maxillo-facciale, medicina d'emergenza-urgenza, anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore, malattie apparato cardiovascolare, medicina legale e delle assicurazioni, medicina dello sport e dell'esercizio fisico;

13) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 2): LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

14) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d): LM-16 (classe delle lauree magistrali in finanza), LM-56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) e LM-77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali, LM-62 (classe delle lauree magistrali in scienze della politica) e LMG/01 (classe delle lauree magistrali in giurisprudenza);

15) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e) numero 1): LM-4 (classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (classe delle lauree magistrali in ingegneria civile), LM-24 (classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza), LM-35 (classe delle lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio) e LM-48 (classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

16) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e) numero 2): LM-32 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica), LM-29 (classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronica), LM-18 (classe delle lauree magistrali in informatica), LM-66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica), LM-27 (classe delle lauree magistrali in ingegneria delle telecomunicazioni).

Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in virtù delle corrispondenze indicate dal decreto Interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri>). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione che riporti gli estremi del provvedimento di equipollenza oppure copia del provvedimento stesso.

Altresi', per il candidato gia' abilitato alla professione in territorio nazionale sara' sufficiente allegare alla domanda di partecipazione al concorso un'autocertificazione di iscrizione all'Albo nazionale professionale.

Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente

articolo, determinerà l'esclusione dal concorso.

2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati al possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11. Inoltre per i partecipanti al concorso per la specialità armi navali per Tecnici di Aeromobili - TC/AER sarà necessario essere in possesso dell'idoneità psico-fisica quale Equipaggio Fisso di Volo conseguita presso gli Istituti di medicina aerospaziale dell'AM.

3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina a Ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «<https://concorsi.difesa.it>».

2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, e ricevere con le modalità di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.

3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta d'identità elettronica (CIE).

4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta nazionale dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al primo giorno feriale successivo.

2. I candidati possono presentare domanda solo per uno dei canali reclutativi di cui al precedente art. 1, comma 1 e non è dunque consentito concorrere contemporaneamente per più canali reclutativi nonostante, per alcuni, il titolo di studio richiesto sia il medesimo.

3. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al

recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni (se ne e' in possesso, anche il proprio domicilio digitale), nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.

4. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura al passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riporterà le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. Al riguardo, i candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (un unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. E' cura del candidato assegnare a tale file il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 14 del presente decreto.

5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema genererà una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verrà automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «Concorsi», sarà sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovrà essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale.

6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima, entro il termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa già inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalità indicate nel successivo art. 5.

7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.

8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche' nel sito www.marina.difesa.it secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2.

9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.

10. Con l'inoltro telematico della domanda con le modalità indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'invio della domanda secondo le modalità descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché dei titoli di preferenza o di riserva di posti.

Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comporterà:

la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;

l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell'avvenuta incorporazione dell'interessato.

11. La Direzione generale per il personale militare potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

12. Il sistema provvederà a informare i Comandi di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. Tali Comandi, per il personale dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, dovranno provvedere:

a) se in servizio a:

redigere, per ciascun concorrente, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso ruolo normale della Marina militare - anno 2023»;

predisporre, la copia per immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno per ogni concorrente alla proprie dipendenze della seguente documentazione:

stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come sopra;

attestazione e dichiarazione di completezza;

libretto personale o cartella personale.

La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante al presente bando) dovrà pervenire, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata [«persomil@postacert.difesa.it»](mailto:persomil@postacert.difesa.it) della Direzione generale per il personale militare che provvederà a consegnarla alla commissione esaminatrice;

b) se in congedo predisporre la documentazione di cui al secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità di cui sopra, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, all'indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.it» della Direzione generale per il personale militare che provvederà a consegnarla alla commissione esaminatrice.

13. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi all'11^a Divisione della Direzione generale per il personale militare, le pratiche personali riservate verranno rese disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il personale militare.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale.

2. Le comunicazioni di carattere collettivo, inserite nell'area pubblica del portale, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata, o presso domicilio digitale (se dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata.

3. Successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della sola domanda di partecipazione al concorso (limitatamente a quelle anagrafiche -come variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile- e a quelle relative alla propria posizione giudiziaria potranno essere inviate mediante messaggio di posta elettronica -utilizzando esclusivamente un account di PE- all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC- all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identità rilasciato da un'Amministrazione pubblica. Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della citata documentazione in allegato.

4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.

5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal Codice «RN_MM_2023_3S».

Art. 6

Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, prevede:

- a) due prove scritte;
- b) valutazione dei titoli di merito;
- c) accertamenti psico-fisici;
- d) accertamento attitudinale;
- e) prove di efficienza fisica;
- f) prova orale;
- g) prova orale facoltativa di lingua straniera;
- h) accertamento dell'idoneità psico-fisica quale Equipaggio fisso di volo (EFV) solo per i concorrenti per la specialità armi navali - Tecnici di aeromobili (TC/AER) da effettuarsi presso l'Istituto di medicina aerospaziale territorialmente competente in base al domicilio del concorrente.

I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione pubblica. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti sarà considerato rinunciataro e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7 e per l'eventuale contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato. Saranno altresì considerati rinunciataro e quindi esclusi dal concorso di interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicati al precedente art. 5, comma 3, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 12,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un documento d'identità proprio, in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione pubblica. La riconvocazione, la cui data non sarà più modificabile e che potrà essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà mediante avviso inserito nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione).

3. I concorrenti rinviati a domanda -da presentare entro il termine perentorio di cui al precedente art. 4, comma 1- dalle procedure concorsuali per la nomina di Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare per l'anno 2022 ai sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 sosterranno le prove non ancora svolte nell'ambito delle procedure del presente bando. Altresì, le risultanze di prove e accertamenti precedentemente svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando e secondo le modalità che saranno indicate con apposita determinazione dirigenziale.

4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di

svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono già in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.

5. L'Amministrazione della difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

6. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 585 dello stesso decreto- all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.

Art. 7

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:

a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun Corpo, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito;

b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i Corpi;

c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, per tutti i Corpi;

d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per tutti i Corpi;

e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per tutti i Corpi.

2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a), distinte per ciascun Corpo, saranno così composte:

a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;

b) due o più ufficiali di grado non inferiore a capitano di corvetta, membri;

c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

Le predette commissioni potranno essere integrate da uno o più esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualità di membri aggiunti. I membri aggiunti avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione.

Per i posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), la commissione esaminatrice potrà essere integrata da uno o più membri militari del Comando per le operazioni in rete (C.O.R.) dello Stato Maggiore Difesa e/o del Comando delle operazioni spaziali (C.O.S.) dello Stato Maggiore Difesa.

3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:

a) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;

b) due o più ufficiali medici di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;

c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Amministrazione della difesa o di medici specialisti

esterni.

4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:

a) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;

b) due o più ufficiali medici di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri;

c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.

Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3.

5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:

a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata, presidente;

b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;

c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale.

6. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:

a) un ufficiale superiore, presidente;

b) due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri;

c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione potrà avvalersi del supporto di personale qualificato istruttore militare di educazione fisica, o abilitato istruttore marinaresco educatore fisico ovvero esperto nel settore ginnico-sportivo dell'Amministrazione della difesa ovvero di esperti di settore esterni.

7. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e d) devono far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1^a Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^a Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.

Art. 8

Prove scritte

1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura tecnico-professionale secondo il calendario e le sedi che verranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei concorsi, aventi valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Dette prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72 ovvero presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona - Via della Marina n. 1, con inizio presumibilmente nel mese di febbraio 2023 ed avranno la durata di due giorni.

Eventuali modifiche delle date o della sede di svolgimento di

dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi nella sede, nei giorni e alle ore indicati nel predetto avviso, muniti del documento di riconoscimento di cui all'art. 6, comma 1, nonché di copia del messaggio di posta elettronica della corretta acquisizione e protocollazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 4, comma 5. Essi dovranno portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, mentre la carta sarà loro fornita sul posto.

3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi programmi sono riportati, in relazione a ciascun concorso, negli allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P e Q che costituiscono parte integrante del presente bando. Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. Prima dell'inizio della prova, la predetta commissione valutatrice renderà note ai concorrenti le modalità di svolgimento, il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonché le modalità di valutazione della stessa.

5. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avrà conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 18/30.

6. La Direzione generale per il personale militare, presumibilmente a partire dal mese di marzo 2023, pubblicherà nel portale dei concorsi, l'esito delle prove scritte e per coloro che abbiano superato le citate prove, nello stesso periodo, pubblicherà anche il diario di convocazione per i successivi accertamenti di cui agli articoli 10 e 11. La predetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 9

Valutazione dei titoli di merito

1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicità e celerità dell'azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovrà comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalità indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica.

E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell'allegato R, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel comma 4 dell'art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene all'attività pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società editrici o delle

riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta.

2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una delle modalita' suindicate.

3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un massimo di 15 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato allegato R.

Art. 10

Accertamenti psico-fisici

1. Tutti i concorrenti idonei alle prove di cui al precedente art. 8 verranno sottoposti agli accertamenti sanitari, volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare. Gli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nonche' l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 11 avranno luogo indicativamente nel mese di maggio 2023, secondo il calendario di convocazione di cui al precedente art. 8, comma 6, presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, via delle Palombari n. 3. I concorrenti per essere sottoposti agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2 e, durante il periodo di permanenza presso il predetto Centro (durata presunta: giorni due), non fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione.

2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini di legge, rilasciati, da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, salvo diverse indicazioni:

a) se gia' in possesso, referto in originale di esame radiografico del torace in due proiezioni. In ogni caso, sulla base di sospetto clinico, la commissione potra' chiedere l'esecuzione dell'esame radiografico del torace presso il Centro di selezione;

b) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD);

c) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, a eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno:

- 1) emocromo completo con formula leucocitaria;
- 2) VES;
- 3) glicemia;
- 4) creatininemia;
- 5) trigliceridemia;
- 6) colesterolemia totale e frazionata;
- 7) bilirubinemia diretta e indiretta;
- 8) gamma GT;
- 9) transaminasemia (GOT e GPT);

10) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
11) attestazione del gruppo sanguigno;
12) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti HBe e anti HCV;
13) ricerca anticorpi per HIV;
14) azotemia;
15) TSH;
16) test intradermico Mantoux (TST) o in alternativa il test interferon gamma (IGRA test) per accertare l'esposizione al microbatterio della tubercolosi. In caso di positivita' al test di Mantoux (TST) i candidati dovranno effettuare IGRA Test (test interferon-gamma).

d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato S, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione e la sua mancata consegna determinera' l'esclusione dal concorso;

e) originale e copia conforme del certificato medico in corso di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (idoneo anche per la prova di nuoto), ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento) e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso;

f) i soli concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di:

1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con modalita' sovrapubica, entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;

2) referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;

g) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, al momento della presentazione al corso applicativo, dovranno produrre inoltre, il certificato di cui al successivo art. 15, comma 6.

Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento). La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, a eccezione di quelli di cui alle lettere a), b), c) numero 11, c) numero 12 e g) del presente comma, comportera' l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso. Il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD dovra' comunque essere prodotto dai concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori.

3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo,

accertata' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:

a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;

b) apparato visivo: visus uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle matassine colorate;

c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale isolata: valori >20 e ≤ 30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e ≤ 35 dB a 250-4000-6000-8000 Hz.

Monolaterale: valori maggiori di 20 e ≤ 30 dB.

Bilaterale: PPT maggiore del 20% e $\leq 25\%$;

d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati. Per i soli candidati della componente specialistica sommergebilistica -di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)- la dentatura deve essere in ottime condizioni. I denti mancanti devono essere sostituiti da idonee protesi.

4. La suddetta commissione disporra' per tutti i concorrenti, tranne quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati:

a) visita medica generale, in tale sede la commissione giudichera' altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche;

b) visita cardiologica con ECG a riposo. Per i soli candidati della componente specialistica sommergebilistica -di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)- la valutazione cardiologica sara' integrata da ECG da sforzo ed ecocardiogramma color doppler. Qualsiasi malattia organica del cuore e' causa di non idoneita', a meno che non sia considerata ininfluenza dallo specialista cardiologo;

c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;

d) valutazione dell'apparato respiratorio. Per i soli candidati della componente specialistica sommergebilistica -di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)- la valutazione sara' integrata da esame spirometrico;

e) visita oculistica;

f) visita odontoiatrica;

g) valutazione dell'apparato locomotore;

h) per i soli candidati della componente specialistica sommergebilistica -di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)- visita neurologica. L'esame EEG sara' effettuato solo su indicazioni dello specialista, nei casi in cui ne ricorra la necessita', in base ai riscontri anamnestici e/o clinici. E' da considerarsi comunque idoneo il personale con EEG che presenti occasionali lente, diffuse sia a riposo che durante l'iperventilazione purché in assenza di:

anomalie EEG sia focali che generalizzate, anche aspecifiche, comprendenti punte, Sharp Waves, complessi punta-onda, onde lente Theta o Delta di ampio voltaggio e attivita' di soppressione;

risposte di trascinamento, risposte fotomiocloniche o fotoconvulsive anche occasionali durante la stimolazione luminosa intermittente;

i) visita psichiatrica. Per i soli candidati della componente specialistica sommergebilistica -di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)- il soggetto non deve presentare note o elementi di riferimento dello spettro ansioso fobico, che possano interferire con l'assolvimento dei compiti previsti nello specifico contesto ambientale;

j) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);

k) controllo dell'abuso sistematico di alcool;

l) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale.

Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato T, che costituisce parte integrante del presente bando.

Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di informazione all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonche' un'ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato nell'allegato U, che costituisce parte integrante del presente bando.

5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la commissione procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla Direzione generale per il personale militare che ammettera' d'ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di

temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.

Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra, saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario verra' determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno. In ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.

6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali nei ruoli normali della Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».

7. Saranno giudicati idonei i concorrenti:

a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;

b) in possesso di un profilo sanitario inquadrabile nella fascia A derivante dall'attribuzione di coefficiente pari a 1 o 2 in ciascuna delle nove caratteristiche somato-funzionali in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014, a eccezione dei soli candidati della componente specialistica sommergibilistica -di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)- per i quali deve essere previsto il coefficiente pari a 1 per gli apparati AR e AV-OR e 2 per gli altri apparati. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'allegato V del bando.

8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati:

a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare;

b) abuso sistematico di alcool;

c) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo voluttuario non terapeutico;

d) malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo;

e) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare.

9. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio della marina -con l'indicazione dell'idoneita' alla specialita' sommergebilista per i candidati di cui di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)- o del Corpo di commissariato marittimo o del Corpo sanitario militare marittimo o del Corpo delle Capitanerie di porto», con l'indicazione del profilo sanitario;

b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio della marina o del Corpo di commissariato marittimo o del Corpo sanitario militare marittimo o del Corpo delle Capitanerie di porto», con l'indicazione della causa di inidoneita'.

10. Nei confronti dei candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici siano riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non esprimerà giudizio, ne' definirà il profilo sanitario, ma fisserà il termine, che non potrà superare la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti, entro il quale li sottoporra' a ulteriori accertamenti psico-fisici per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.

11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilita', presso lo stesso Centro di selezione della Marina militare di Ancona, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovrà poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale documentazione dovrà improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate al precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto all'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalita' e nella tempistica sopraindicata, nonche' alle istanze di revisione per i motivi di inidoneita' di cui al precedente comma 8, lettere a) e b) determineranno il mancato accoglimento dell'istanza medesima e il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si intenderà confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare. Sarà considerato nullo l'eventuale

giudizio di idoneita' conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti con riserva. Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente alla sopracitata Direzione generale, la stessa sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) la quale, solo se lo riterra' necessario, potra' sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al presente comma o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

Art. 11

Accertamenti attitudinali

1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, i candidati saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari e intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione si articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine:

- a) area dello stile di pensiero;
- b) area delle emozioni e relazioni;
- c) area della produttivita' e delle competenze gestionali;
- d) area motivazionale.

2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori:

- a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
- b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
- c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
- d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
- e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.

3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove di performance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di quelle degli ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale, la commissione esprimerà nei confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.

4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina»;
- b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina» con l'indicazione del motivo.

Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 10, commi 10 e 11. Tali concorrenti, se giudicati inidonei al termine dell'accertamento attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti psico-fisici.

Art. 12

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti risultati idonei al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente art. 11, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o idonee strutture sportive nella sede di Ancona.

2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).

3. Le prove consistono nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneità o inidoneità con l'attribuzione di punteggi incrementali utili ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Gli esercizi sono i seguenti:

flessioni del busto dalla posizione supina;
nuoto 25 metri (qualunque stile);
piegamenti sulle braccia.

Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'Allegato Z, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono anche contenute le modalità di svolgimento degli esercizi, nonché quelle di valutazione dell'idoneità e di assegnazione dei punteggi incrementali, e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione degli esercizi.

4. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il concorrente dovrà essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In caso contrario sarà emesso un giudizio di inidoneità alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.

5. Al termine delle prove di efficienza fisica, la predetta commissione redigerà il relativo verbale.

Art. 13

Prove orali

1. I concorrenti risultati alle prove di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo presso l'Accademia navale, viale Italia n. 72 (indicativamente nel mese di giugno/luglio 2023). Il calendario di convocazione a tali prove sarà reso noto almeno venti giorni prima dell'effettuazione delle prove orali, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale concorsi. La predetta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

2. Le modalità di svolgimento e i programmi delle prove orali sono riportati negli allegati B, C, D, E, F, G H, I, L, M, N, O, P e Q.

3. La prova orale si intenderà superata se il concorrente avrà ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 15. Il punteggio della prova risulterà dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.

5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo abbiano chiesto nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di una lingua straniera scelta tra francese, inglese, spagnola e tedesca, con le modalità riportate nei citati allegati B, C, D, E, F, G H, I, L, M, N, O, P e Q.

6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di

lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito, cosi' determinato:

- a) fino a 20/30: punti 0;
- b) 21/30: punti 0,20;
- c) 22/30: punti 0,40;
- d) 23/30: punti 0,60;
- e) 24/30: punti 0,80;
- f) 25/30: punti 1,00;
- g) 26/30: punti 1,20;
- h) 27/30: punti 1,40;
- i) 28/30: punti 1,60;
- j) 29/30: punti 1,80;
- k) 30/30: punti 2,00.

Art. 14

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica quale Equipaggio fisso di volo (EFV)

1. I soli concorrenti per la specialita' armi navali - Tecnici di aeromobili (TC/AER) di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), numeri 3) e 4), giudicati idonei alla prova orale di cui al precedente art. 13, saranno convocati, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare (Roma, Milano o Bari) territorialmente competente in base al domicilio del concorrente, per essere sottoposto all'accertamento per l'idoneita' quale Equipaggio fisso di volo (EFV). Durante il periodo di permanenza presso il predetto Istituto (durata presunta giorni uno) i concorrenti non fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione.

2. Il competente Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito di detti accertamenti.

3. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

4. L'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare di competenza deve far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento degli accertamenti.

Art. 15

Graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando:

- a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
- b) il punteggio riportato nella prova orale;
- c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
- d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova orale facoltativa di lingua straniera;
- e) l'eventuale punteggio incrementale conseguito nelle prove di efficienza fisica di cui all'Allegato Z del presente decreto.

2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto della riserva di posti per gli ufficiali ausiliari di cui all'art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei

decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, eventualmente posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

4. Nel caso di impossibilita' di assegnare i posti a concorso per carenza di idonei e/o a seguito di rinunce, nonostante la devoluzione prevista dal precedente art. 1, comma 4, del presente decreto, la Direzione generale si riserva la possibilita' di devolvere ulteriormente i posti non assegnati ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle esigenze segnalate dalla Forza armata.

5. Saranno dichiarati vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente bando- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito.

6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi.

Art. 16

Nomina

1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, in relazione al concorso a cui hanno partecipato, Tenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo ovvero Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del genio della marina -specialita' genio navale o specialita' armi navali o specialita' infrastrutture-, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo di commissariato militare marittimo e del Corpo delle Capitanerie di porto, con l'anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo decreto ministeriale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo.

2. Il vincitore del concorso sottoposto -secondo il rispettivo ordinamento- a obblighi di servizio dovra', all'atto di effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di competenza.

3. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente bando.

4. I decreti ministeriali di nomina saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della difesa.

5. I vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente bando- saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 6.

6. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite dal Comando scuole della Marina militare.

Il personale che e' stato selezionato per la specializzazione Tecnici di aeromobili - TC/AER, al termine del corso applicativo, frequentera' un corso della durata di circa diciotto mesi con le

modalita' stabilite dal Comando scuole della Marina militare per il conseguimento della specializzazione in parola per poi essere impiegato nelle Forze aeree della Marina.

All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni, ai sensi dell'art. 724, comma 5 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. Inoltre, gli stessi, dovranno presentare, pena revoca della nomina, copia della documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti psicofisici, dovranno produrre il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento:

certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;

in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.

La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.

7. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.

8. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

9. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.

10. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di

informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 17

Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le Accademie, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare, ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione avrà effetto dalla data di presentazione al corso applicativo. A tal fine, gli istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle competenti divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al precitato corso. Ai frequentatori del corso in parola -ivi compresi i frequentatori provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente- espulsi o dimessi dai corsi saranno applicate le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ed articoli 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

2. I Comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta da parte degli enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione in Accademia, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il trattamento economico.

Art. 18

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergesse la mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 19

Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare procederà a escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonché a dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina.

Art. 20

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 6 del presente decreto (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonché per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti.

2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti suindicati, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in più periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente mancherà di sostenere gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

a) il titolare del trattamento è la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it;

b) il responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it

c) la finalità del trattamento è costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;

d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del

concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli Enti previdenziali;

e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;

f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2022

Il direttore generale
per il personale militare
Vittiglio

Il comandante generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Carlone

Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

	Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico	
	Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico	
	Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico	
	Allegato H
Parte di provvedimento in formato grafico	
	Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico	
	Allegato L
Parte di provvedimento in formato grafico	
	Allegato M
Parte di provvedimento in formato grafico	
	Allegato N
Parte di provvedimento in formato grafico	
	Allegato O
Parte di provvedimento in formato grafico	
	Allegato P
Parte di provvedimento in formato grafico	
	Allegato Q

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato R

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato S

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato T

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato U

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato Z

Parte di provvedimento in formato grafico